

Bruxelles, 15 ottobre 2026
(OR. en)

14516/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0319 (NLE)**

**AVIATION 161
RELEX 1340
COLAC 127**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	15 ottobre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 549 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù su alcuni aspetti dei servizi aerei

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 549 final.

All.: COM(2026) 549 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 15.10.2026
COM(2026) 549 final

2026/0319 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù su alcuni
aspetti dei servizi aerei**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate "Cieli aperti", il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti tra Stati membri e paesi terzi con un accordo a livello di Unione ("autorizzazione orizzontale"). Gli obiettivi di tali "accordi orizzontali" sono concedere a tutti i vettori aerei dell'Unione europea un accesso senza discriminazioni alle rotte fra l'Unione europea e i paesi terzi e rendere conformi al diritto dell'Unione gli accordi bilaterali sui servizi aerei fra gli Stati membri e i paesi terzi.

I negoziati su un "accordo orizzontale" con la Repubblica del Perù si sono svolti prima del 2013 e hanno consentito, all'epoca, di concordare un testo con la Repubblica del Perù. Sulla base della proposta della Commissione (COM(2013) 423 final), il 28 gennaio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù (16251/13).

La proposta della Commissione relativa alla conclusione di tale accordo (COM(2013) 424 final) non è mai stata adottata dal Consiglio perché, alla fine, l'accordo orizzontale non è mai stato firmato con la Repubblica del Perù.

I servizi della Commissione hanno nuovamente avviato negoziati con la Repubblica del Perù nel 2025 e hanno rinegoziato l'accordo orizzontale.

Una volta adottata dal Consiglio, la presente proposta abrogherà la decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria.

Il progetto aggiornato di accordo orizzontale differisce notevolmente dalla versione del 2013. Su richiesta della parte peruviana, non vi è alcuna applicazione provvisoria e sono state inserite nuove disposizioni sulla designazione da parte della Repubblica del Perù. È stato inoltre adattato l'elenco degli accordi bilaterali degli Stati membri contemplati dall'accordo orizzontale per tenere conto del fatto che il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'UE e che nel frattempo la Finlandia e il Portogallo hanno negoziato nuovi accordi con la Repubblica del Perù. Varie altre disposizioni sono state modificate per tenere conto delle migliori pratiche derivanti da tredici anni di esperienza maturati nel frattempo da tali accordi.

La presente iniziativa non rientra nell'ambito di applicazione del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT).

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le disposizioni dell'accordo orizzontale sostituiscono o integrano le disposizioni esistenti nei 10 accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati fra gli Stati membri e il Perù.

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'accordo risponde a un obiettivo fondamentale della politica esterna dell'UE in materia di trasporto aereo, nella misura in cui è inteso a rendere conformi al diritto dell'Unione europea gli esistenti accordi bilaterali sui servizi aerei.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica sostanziale**

Dato che gli obiettivi e le componenti principali dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù su alcuni aspetti dei servizi aerei consistono nel concedere a tutti i vettori aerei dell'Unione europea un accesso senza discriminazioni alle rotte fra l'Unione europea e i paesi terzi e nel rendere conformi al diritto dell'Unione gli accordi bilaterali sui servizi aerei fra gli Stati membri e i paesi terzi, la base giuridica sostanziale è l'articolo 100, paragrafo 2, TFUE.

- **Base giuridica procedurale**

A norma dell'articolo 218, paragrafo 5, TFUE, quando l'accordo previsto non riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, la Commissione presenta una proposta al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza la firma dell'accordo.

La Commissione propone di autorizzare la firma dell'accordo tra l'Unione europea e il Perù relativo a taluni aspetti dei servizi aerei, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione che autorizza la firma dell'accordo previsto è l'articolo 218, paragrafo 5, TFUE.

- **Competenza dell'Unione**

Come indicato in precedenza, nel 2003 il Consiglio ha concesso alla Commissione un'autorizzazione orizzontale ad avviare negoziati con paesi terzi su questo tipo di accordo, con l'obiettivo di firmarli e concluderli. Da allora l'Unione ha firmato e concluso diversi accordi di questo tipo nell'ambito della competenza esclusiva.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta si basa interamente sull'autorizzazione orizzontale concessa dal Consiglio e tiene conto delle questioni disciplinate dal diritto dell'Unione e dagli accordi bilaterali sui servizi aerei.

- **Proporzionalità**

L'accordo intende modificare o integrare le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei solo nella misura necessaria a garantire la conformità al diritto dell'Unione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta di decisione del Consiglio è presentata conformemente all'articolo 218, paragrafo 5, TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio di una decisione che autorizza la firma dell'accordo. Non esiste nessun altro atto giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

A norma dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE, la Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con un comitato speciale. Anche gli operatori del settore sono stati consultati durante i negoziati. Sono state prese in considerazione le osservazioni formulate nel corso della procedura di consultazione. Gli Stati membri interessati hanno verificato l'esattezza dei riferimenti agli accordi bilaterali sui servizi aerei. Gli operatori del settore hanno sottolineato l'importanza di una solida base giuridica per le loro operazioni commerciali.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non applicabile.

- **Valutazione d'impatto**

Conformemente alla prassi comune, la presente proposta non è sostenuta da una valutazione d'impatto dato che il suo obiettivo è concedere a tutti i vettori aerei dell'Unione europea un accesso senza discriminazioni alle rotte fra l'Unione europea e i paesi terzi e rendere conformi al diritto dell'Unione gli accordi bilaterali sui servizi aerei fra gli Stati membri e i paesi terzi.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta prevede una semplificazione della legislazione. Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e il Perù saranno sostituite o integrate dalle disposizioni di un unico accordo dell'Unione.

- **Diritti fondamentali**

Non applicabile

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le parti dell'accordo si notificano reciprocamente per iscritto, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo. L'accordo entra in vigore alla data dell'ultima notifica.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Le relazioni internazionali nel settore dell'aviazione tra gli Stati membri e i paesi terzi sono state generalmente disciplinate dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati di tali accordi e da altre intese bilaterali o multilaterali ad essi connesse.

Le tradizionali clausole di designazione contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei degli Stati membri violano tuttavia il diritto dell'Unione, dato che consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare o sospendere i permessi o le autorizzazioni di un vettore aereo che è stato

designato da uno Stato membro, ma non è essenzialmente di proprietà, né sotto l'effettivo controllo, di tale Stato membro o dei suoi cittadini. Ciò risulta costituire una discriminazione nei confronti dei vettori aerei dell'Unione europea che sono stabiliti sul territorio di uno Stato membro, ma sono di proprietà e sotto il controllo di cittadini di altri Stati membri. Questa situazione è in contrasto con l'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che garantisce ai cittadini degli Stati membri che si sono avvalsi della loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento accordato dallo Stato membro ospitante ai propri cittadini.

Conformemente ai meccanismi e alle direttive contenuti nell'allegato dell'autorizzazione orizzontale, la Commissione ha negoziato con la Repubblica del Perù un accordo che sostituisce talune disposizioni contenute nei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei fra gli Stati membri e la Repubblica del Perù. L'articolo 2 dell'accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione dell'UE che consente a tutti i vettori aerei dell'Unione di beneficiare della libertà di stabilimento.

Poiché i negoziati si sono conclusi positivamente, è opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione europea. Una decisione in tal senso è oggetto della presente proposta.

- **Firma e testo dell'accordo**

Il testo dell'accordo è presentato al Consiglio unitamente alla presente proposta.

In conformità dei trattati, spetta alla Commissione provvedere alla firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù su alcuni aspetti dei servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1. Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali con un accordo a livello di Unione.
2. La Commissione ha negoziato un accordo con la Repubblica del Perù su alcuni aspetti dei servizi aerei ("accordo"). I negoziati si sono conclusi positivamente nel 2013.
3. Il 28 gennaio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù (ST 16251 2013 INIT¹). Tuttavia l'accordo non è mai stato firmato dalla Repubblica del Perù.
4. Una versione modificata di tale accordo è stata siglata il **xxxxx 2026**.
5. L'obiettivo dell'accordo è rendere conformi al diritto dell'Unione gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra 10 Stati membri e il Perù.
6. La decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù (ST 16251 2013 INIT) dovrebbe essere abrogata.
7. È pertanto opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù su alcuni aspetti dei servizi aerei è autorizzata, con riserva della conclusione di tale accordo*.

¹ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16251-2013-INIT/it/pdf>

* Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

Articolo 2

La decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù (ST 16251 2013 INIT), adottata il 28 gennaio 2014, è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*